



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 44

DETERMINAZIONE

del 28 gennaio 2026

OGGETTO: CONTINGENTE PERMESSI SINDACALI 2026

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA , Responsabile della Segreteria Generale;

Premesso che:

- l'art.50 secondo comma del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dispone che: “.... *le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva*”;
- il C.C.N.Q. sottoscritto in data 04/12/2017 stabilisce le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali;
- in data 30/11/2023 è stato sottoscritto il C.C.N.Q. di ripartizione dei distacchi e permessi tra le Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022/2024;
- l'art.11 del C.C.N.Q. 04/12/2017 stabilisce al comma 1 quanto segue “*in ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato*”. Al comma 2 specifica che “*Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. Da ultimo, al comma 3, dispone che “Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1,*

l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 e 33";

- l'art. 12, in merito, prevede al comma 1 che *"i permessi sindacali per l'espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura definita all'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione)";*
- l'art. 2 del C.C.N.Q. 30/11/2023, che sostituisce l'art. 28 del C.C.N.Q. 4/12/2017, specifica che il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non comprendendo nel conteggio i dipendenti in posizione di comando presso altre amministrazioni, ripartito in n. 30 minuti alla RSU e in n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative;
- il comma 5 bis del citato art. 28 prevede, infine, che *"i permessi sindacali di cui al comma 1 lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione".*

Considerato che nel sito ARAN, con riferimento alle quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata, emerge che nel comparto Funzioni Locali la percentuale di utilizzo è pari al 38% per l'Organizzazione sindacale FP CGIL e per l'Organizzazione sindacale CISL FP e che, pertanto, tale percentuale deve essere detratta prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza delle organizzazioni sindacali FP CGIL e CISL FP;

Dato atto che:

- al 31/12/2025, il personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato, non comprendendo nel conteggio i dipendenti in posizione di comando presso altre amministrazioni, era pari a n.137 unità;
- spettano a titolo di permesso sindacale, complessivamente:
 - a) 30 minuti x 137 dipendenti = 4.110 minuti, pari a 69 ore alla R.S.U.;
 - b) 30 minuti x 137 dipendenti = 4.110 minuti, pari a 69 ore alle Organizzazioni Sindacali Rappresentative;

Richiamato il sovra citato art.11 del C.C.N.Q. del 04/12/2017, il quale specifica che il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito, mentre i permessi di spettanza delle OO.SS. sono ripartiti tra le stesse in base alla loro rappresentatività, calcolata sulla base della media tra il dato associativo (espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato) ed il dato elettorale (risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione della R.S.U. – avvenuta in data 16/04/2025 – rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato);

Dato atto che, ai fini del riparto dei permessi di spettanza delle OO.SS., applicando i criteri di cui sopra, la rappresentatività risulta determinata come illustrato nel prospetto che segue:

OO.SS.	Voti elezione R.S.U.	% Voti	Deleghe al 31/12/2025	% Deleghe	Rappresentatività Media (% voti + % deleghe):2
FP - CGIL	60	56,60%	19	67,86%	62,23%
CISL - FP	46	43,40%	9	32,14%	37,77%
totali	106	100,00%	28	100,00%	100,00%

con la seguente ripartizione del monte ore espressa in minuti:

OO.SS.	Minuti attribuiti alle OO.SS.	Rappresentatività	Riparto minuti
FP - CGIL	2558	62,23%	26 ore e 26 minuti (già decurtati del 38%)
CISL - FPS	1552	37,77%	16 ore e 2 minuti (già decurtati del 38%)

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. DI RIPARTIRE, per l'anno 2026, il contingente dei permessi sindacali tra le Organizzazioni Sindacali Rappresentative, ai sensi della sovra richiamata normativa, secondo le modalità descritte in premessa, come segue:

- FP - CGIL: 26 ore e 26 minuti
- CISL - FP: 16 ore e 2 minuti

2. DI DARE ATTO che il monte ore a disposizione della R.S.U. per l'anno 2026 è pari a 69 ore.

3 DI TRASMETTERE copia della presente alle OO.SS. interessate ed alla R.S.U.

Mondovì, li 28 gennaio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVIGLIA STEFANIA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

